

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE		PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1109	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria. (1654)	1109	
PRESIDENTE	1109, 1110	
FERRERI, <i>Relatore</i>	1110	
Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1764)	1110	
PRESIDENTE	1110, 1111, 1112	
TROISI, <i>Relatore</i>	1110, 1111	
MANNIRONI	1111	
AMENDOLA PIETRO	1111, 1112	
CORBINO	1112	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1723)	1112	
PRESIDENTE 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125		
CORBINO, <i>Relatore</i> 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125		
		PAG.
		PESENTI 1114, 1115, 1116, 1124, 1125
		VICENTINI 1114, 1116, 1118, 1120
		TROISI 1115, 1117
		CHIOSTERGI 1115
		MANNIRONI 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1122
		GHISLANDI 1117, 1121
		TREMELLONI 1117, 1118, 1119, 1120, 1123, 1124
		ARCANGELI 1118, 1119, 1120
		SAGGIN 1119, 1120, 1121, 1122, 1123
		CIFALDI 1121, 1123
		ZERBI 1124
		DE MARTINO CARMINE 1124
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1125
		La seduta comincia alle 10.
		MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>E approvato</i>).
		Congedi.
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Casoni, De Palma, Tosi e Walter.
		Discussione del disegno di legge: Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria. (1654).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada

di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria ».

Invito il relatore onorevole Ferreri, a svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. Premetto che il disegno di legge ci giunge con il parere favorevole della VII Commissione (lavori pubblici). Il decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 700, autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a non seguire la procedura prevista dall'articolo 61 della legge sulla contabilità dello Stato e lo autorizzava a trasportare senz'altro all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi in conto competenza a carico della parte ordinaria del bilancio e rimasti in tutto od in parte inestinti: ciò per evitare la interruzione dei pagamenti nell'intervallo fra l'annullamento e la rinnovazione degli ordini di accreditamento. Lo stesso decreto legislativo n. 700 concedeva la medesima facoltà anche per le opere di bonifica e per il ripristino delle opere danneggiate dalla guerra.

Il presente disegno di legge dà la stessa autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma della strada che ha uguali esigenze del Ministero dei lavori pubblici.

A questo riguardo aggiungo che la Corte dei conti, in seduta plenaria, non solo ha dato parere favorevole a questo provvedimento che semplifica la procedura degli ordini di accreditamento, ma addirittura, avendolo ritenuto opportuno, ne ha auspicato la estensione a tutti i pagamenti della Amministrazione dello Stato.

Così stando le cose, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge, sul quale, come già ho detto, la VII Commissione (Lavori Pubblici) ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico:

« Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purché non siano stati emessi in conto residui ».

Non essendo stati presentati emendamenti e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

Invito il relatore, onorevole Troisi, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Il presente disegno di legge pone fine ad una controversia fra tassisti e Ministero delle finanze, perché a favore di detta categoria vigeva, fin dal 1937, una agevolazione, cioè un rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina, agevolazione concessa col regio decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870.

Durante la guerra fu sospesa questa agevolazione, in quanto fu anche sospesa la libera circolazione delle autovetture. Successivamente, quando si riprese il ritmo della vita civile e si riattrezzò anche questo servizio pubblico, l'agevolazione non fu ripristinata: anzi, con decreto luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 223, furono soppresse tutte queste esenzioni e questi rimborsi. Di qui ebbe origine l'agitazione degli interessati.

Il Ministero delle finanze, in verità, ha mantenuto sempre un atteggiamento fermo, nel senso di non ripristinare queste agevolazioni. Ma successivamente, in seguito a trattative a cui presero parte anche il Ministero dei trasporti, quello del commercio, ecc., anche tenendo conto del particolare stato di disagio della categoria (aumento del costo di esercizio del servizio), con un provvedimento che noi abbiamo già approvato, si ritoccò l'imposta di fabbricazione, e si prevede il rimborso parziale per il 1950, rimborso il cui ammontare rappresentò una cifra non indifferente: lire 943 milioni. Questo, come ho detto, è avvenuto per il 1950, per cui fu istituito l'apposito capitolo 244-bis.

Rimaneva pertanto il periodo precedente al 1950, e, per sanare questa situazione, si è emanato il disegno di legge, ora al nostro esame, che ha un carattere quasi liberatorio del periodo intercorrente dalla data di cessazione del privilegio al 1950.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Confesso che io, alla prima lettura del provvedimento, rimasi perplesso, perché, in realtà, è un dono che facciamo ai tassisti per il 1949. Poi, esaminati i precedenti legislativi, la legge che noi già abbiamo approvato, le varie relazioni al riguardo nonché le trattative intercorse fra il Ministero e gli interessati, in considerazione del fatto che trattasi di una forma di transazione allo scopo di liquidare quel periodo arretrato, mi sono convinto della opportunità del provvedimento.

L'ammontare della spesa è di 215 milioni, e la copertura della spesa è assicurata con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recata dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50. Il rimborso avviene in base ad una media in verità un po' arbitraria: consumo medio dei litri di benzina in rapporto alla popolazione del luogo; ma è lo stesso criterio che venne adottato nel 1937.

Considerati tutti questi precedenti, esprimo parere favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo 1:

« È consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza — compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza — munite della prescritta licenza dell'Autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1° gennaio 1949.

L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:

1°) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2°) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

3°) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno ».

MANNIRONI. Vorrei soltanto un chiarimento: laddove si dice che le agevolazioni saranno concesse limitatamente ai giorni in cui le autovetture hanno prestato effettivo servizio, non è detto in che modo l'accertamento di questo « effettivo servizio » sarà effettuato.

TROISI, Relatore. Il servizio viene valutato empiricamente in base ad una media giornaliera di consumo della benzina.

MANNIRONI. Quindi, praticamente, il parziale rimborso sarà concesso a tutti.

TROISI, Relatore. Sì, a tutti gli autisti forniti di regolare licenza da piazza, e quindi abilitati al servizio pubblico alla data del 1° gennaio 1949.

AMENDOLA PIETRO. Propongo questo emendamento aggiuntivo al primo comma:

« nonché sulla benzina consumata, per l'azionamento, dagli autoveicoli immatricolati per il servizio da noleggio di rimessa, i quali facciano, secondo quanto è consentito dall'articolo 105 del codice della strada, anche servizio di piazza... ».

Lo chiarisco brevemente. Vi sono molti centri importanti, tra cui alcuni capoluoghi di provincia, nei quali non esistono taxi, ma vi sono vetture adibite anche a servizio di piazza. Mi sembra quindi giusto estendere a queste autovetture il beneficio disposto con il provvedimento in esame.

MANNIRONI. Riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Amendola, vorrei dire che, in linea di massima, non sarei contrario al suo accoglimento. Mi preoccupa, però, della spesa, in quanto nell'articolo 2 è detto che si stanziava la somma di 215 milioni come importo massimo. Evidentemente nel fare questo stanziamento si è tenuto conto solo del numero presunto delle autovetture da piazza, e l'emendamento, indubbiamente, allargherebbe la sfera di applicazione del provvedimento, e pertanto, i 215 milioni non sarebbero più sufficienti.

TROISI, Relatore. La formula del disegno di legge riproduce la identica formula adottata nell'originario provvedimento del 1937.

Ora io ho il dubbio che, accogliendo l'emendamento, si possa estendere questo privilegio, in quanto aumenta la spesa e si correbbe il rischio di non avere la copertura. Quindi faccio le mie riserve.

PRESIDENTE. È fuori dubbio che è proprio così.

Onorevole Amendola, mantiene il suo emendamento? Tenga presente che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato. D'altra parte, se aumentiamo l'onere dobbiamo provvedere alla copertura e quindi rinviare la discussione.

AMENDOLA PIETRO. Lo mantengo. Credo anzi che si tratti di una dimenticanza e penso altresì che l'onere sia di modesta entità.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Per fronteggiare la spesa bisogna conoscere il relativo onere; peggio ancora se quest'onere è indeterminato.

Se l'onorevole Amendola mantiene il suo emendamento dobbiamo rinviare la discussione di questo disegno di legge affinché si proceda all'accertamento. Prego pertanto l'onorevole Amendola, proponente dell'emendamento, di fare questo accertamento e di provvedere alla copertura d'accordo con il relatore.

CORBINO. Vorrei pregare il collega onorevole Amendola di considerare se non ritenga di trasformare il suo emendamento in una richiesta di studio di una eventuale estensione delle norme del presente disegno di legge in quanto mi viene un altro dubbio: e cioè che, trovandoci di fronte ad un provvedimento di carattere transattivo, se introduciamo una modificazione nella parte fondamentale della legge, che classifica gli automezzi che possono godere di questa agevolazione, noi potremmo dare a costoro il diritto di chiedere anche tutti gli arretrati fino a tutto il 1937. Quindi credo che la cosa sia da studiare, ma da studiare eventualmente più per l'avvenire che per il passato. D'altra parte danneggeremmo questi poveri conducenti di taxi, i quali sono riusciti a stento a fare tale transazione con i Ministri dei trasporti e delle finanze. Chissà quanto tempo dovranno aspettare per riscuotere queste somme. Teniamo dunque presente l'interesse di questa categoria, che è in gran parte artigiana.

Penso quindi che il collega onorevole Amendola potrebbe aderire alla mia proposta e cioè che lui stesso, anche con l'adesione del relatore, studi la questione ed eventualmente si faccia iniziatore di una proposta di legge d'accordo con le autorità finanziarie competenti.

AMENDOLA PIETRO. Sta bene. Con tale intesa ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

L'onere derivante dal presente provvedimento, nell'importo massimo di lire 215 mi-

lioni, verrà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio-esercizio 1949-50.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

Nella precedente seduta del 24 corrente abbiamo approvato l'articolo 5 del nuovo testo del disegno di legge proposto dal relatore onorevole Corbino.

Passiamo, quindi, all'articolo 6:

« I censimenti di cui all'articolo 1 sono effettuati a cura dell'Istituto centrale di statistica, che impartisce le istruzioni necessarie alla loro esecuzione, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti di sua competenza per il regolare e tempestivo svolgimento delle stesse; esso provvede inoltre allo spoglio dei dati e alla pubblicazione dei risultati.

La raccolta e la prima revisione dei dati saranno effettuate dagli uffici comunali di censimento, da istituirsi in ciascun comune.

È in facoltà dell'Istituto centrale di statistica di procedere, per il censimento industriale e commerciale, alla rilevazione diretta o per tramite di altri enti, di particolari settori di attività economiche.

In ciascun capoluogo di provincia sarà istituito un ufficio provinciale di censimento col compito di vigilanza e di controllo sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Le disposizioni per la costituzione degli uffici comunali e provinciali di censimento saranno date con le norme di esecuzione di cui all'articolo 17 ».

CORBINO, *Relatore*. L'articolo 6 del nuovo testo da me preparato, approvato dal Comitato nominato nella precedente seduta, contiene alcune disposizioni che nel testo approvato dal Senato sono in parte contenute nell'articolo 7 e solleva una questione sulla quale mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi.

Si tratta di questo: il Senato, allontanandosi un po' dalle tradizioni in materia di enti di sorveglianza sulla esecuzione dei censimenti, ha approvato con l'articolo 7 l'istituzione di una Commissione di vigilanza che sarebbe composta: dal presidente dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due senatori e due deputati, designati, rispettivamente, dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, da tre membri del Consiglio superiore di statistica, da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti dei prestatori d'opera, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale e da due esperti dei censimenti.

Il testo approvato dal Senato dispone altresì che il direttore dell'Istituto centrale di statistica assisterà alle sedute della Commissione senza voto deliberativo e svolgerà anche la funzione di segretario della commissione.

La commissione, poi, avrebbe dovuto nominare un comitato esecutivo di sette membri o altri comitati speciali di non più di tre membri ciascuno, per l'esame di questioni particolari relative ai censimenti.

La durata in carica della commissione è prevista per tutto il periodo di esecuzione della rilevazione.

Ora, questa proposta rappresenta un'innovazione molto profonda in materia di esecuzione di censimenti in Italia. In tutti i censimenti precedenti non vi sono state, al centro, situazioni analoghe.

A parte un'osservazione di carattere formale, qual'è quella di disporre già nella legge che presidente della Commissione di vigilanza è il presidente dell'Istituto centrale di statistica e mettere alle sue dipendenze i due membri rappresentanti della Camera e i due membri rappresentanti del Senato, cosa che a me, dal punto di vista della estetica parlamentare, non mi sembra di buon gusto, vi è un'altra questione da considerare: quella cioè

di una specie di conflitto fra questa istituenda commissione di vigilanza proposta dal Senato ed il Consiglio superiore di statistica: è il conflitto che somiglia un poco ai conflitti che abbiamo avuto occasione di veder sorgere a proposito della legge sui medici. Insomma, in tutti i settori gli uomini, invece di lavorare collaborando, lavorano combattendosi. È sorta una specie di questione di dignità per il Consiglio superiore di statistica; per cui, secondo notizie che mi sono state riferite ieri, il Consiglio superiore di statistica, o meglio i membri del Consiglio superiore di statistica avrebbero deciso che si sarebbero dimessi tutti nell'ipotesi che la proposta del Senato dovesse essere approvata. Essi dicono: il Consiglio superiore di statistica è l'organo che si è sempre occupato della sorveglianza dei censimenti. Quindi ci sentiamo esautorati e ce ne andiamo. Ognuno può pensarla come crede in questa materia. D'altra parte, i due colleghi senatori che si sono specificatamente occupati di questo disegno di legge insistono nella loro proposta ed io mi sono detto: in fondo, se ci tengono, non ho alcuna difficoltà. Ma avevo fatto questa dichiarazione perché ignoravo che se noi accettassimo questa proposta metteremmo in crisi il Consiglio superiore di statistica e quindi renderemmo impossibile il funzionamento della Commissione così come è prevista dalla legge.

Mi sono procurato i precedenti della questione, cioè di tutti i censimenti ed ecco i risultati: nel censimento del 1861 l'alta vigilanza e sorveglianza delle operazioni di censimento fu affidata al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio; per il censimento del 1871 il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ebbe la direzione ed esercitò la sorveglianza su tutte le operazioni di censimento; per il censimento del 1881, si ebbe una disposizione identica a quella del 1871; per il censimento del 1901, identica disposizione, come pure per il censimento del 1911; per il censimento del 1921 (siccome era stato creato il Ministero del lavoro) la competenza della direzione e sorveglianza fu affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel frattempo fu creato l'Istituto centrale di statistica; e allora, col censimento del 1931, la sorveglianza dei Ministeri scompare. All'articolo 20 del regolamento per l'esecuzione del censimento, è detto: « L'Istituto centrale di statistica sovrintende a tutti i lavori ». Questa disposizione viene confermata nel censimento del 1936. All'articolo 17 del regolamento stesso si dice: « L'Istituto centrale di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

statistica sovrintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni... ecc. ». Tutto ciò in relazione alla lettera *b*) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica che dice: « L'Istituto effettua direttamente, o a mezzo delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche, degli enti parastatali e degli organismi corporativi, le indagini statistiche che possano comunque interessare l'azione del Governo ».

Quindi, non v'è alcun dubbio che, in base alla legislazione attuale, la sorveglianza e la direzione di tutte le operazioni di censimento vengano affidate all'Istituto centrale di statistica. Pertanto, l'introduzione di questa Commissione mista parlamentare e amministrativa di vigilanza rappresenta una innovazione. I proponenti della suaccennata disposizione si sono regolati in tal modo: noi abbiamo, in ogni comune, una Commissione che assiste il municipio, in ogni provincia una Commissione che assiste il prefetto; quindi è giusto che vi sia al centro una Commissione che assista l'organo di esecuzione del censimento, cioè l'Istituto centrale di statistica.

Personalmente, io avrei abbandonato l'idea di questa Commissione, e non avrei alcuna ragione di sostenerla ancora, se non avessi la preoccupazione che al Senato insisteranno, dal momento che i due colleghi che si sono occupati di questa materia mi hanno esplicitamente detto ieri che essi considerano l'introduzione di questa Commissione come una *conditio sine qua non* per l'approvazione del provvedimento.

Arrivato a questo punto, io mi rimetto alla Commissione, la quale vedrà se dover conservare il testo del Senato oppure lasciare al Senato, in sede di seconda approvazione del provvedimento, la responsabilità di aprire questa crisi del Consiglio superiore di statistica, che praticamente, potrebbe costituire una causa di rinvio delle operazioni di censimento.

Devo aggiungere, perché i colleghi siano al corrente dello stato delle cose, che, da parte di questi due colleghi del Senato, non è stato — diciamo così — valutato favorevolmente il contenuto della lettera *c*) dell'articolo 3 che noi abbiamo approvato ieri, perché la richiesta di dati sul valore complessivo delle materie prime, degli impianti e dei prodotti fabbricati, secondo i colleghi stessi, è una richiesta perfettamente inutile, in quanto sarà viziata da una massa enorme di errori. Quindi, quasi certamente, il Senato ci rimanderà

indietro il disegno di legge con la cancellazione di alcuni degli elementi che noi abbiamo già indicato nell'articolo 3; di modo che non si può dire che abbiamo la certezza che, accogliendo l'articolo 7 proposto dal Senato, il provvedimento andrebbe *de plano*, perché il provvedimento dovrà, quasi certamente, tornare al nostro esame per questa modifica alla lettera *c*) dell'articolo 3 già da noi approvato.

Vediamo se si arriva ad una conclusione oggi stesso, o se non si debba rinviare l'esame dell'articolo ad altra seduta dato che non è presente ancora l'onorevole Sottosegretario. Comunque potremmo fare una prima deliberazione. Gradirei sentire anche il pensiero dell'onorevole Pesenti il quale, quando esaminammo il problema nella riunione del Comitato, su questo punto mi sembrò d'accordo con noi. Credo anche che l'onorevole Pesenti abbia parlato con il senatore Fortunati.

PESENTI. Non ho avuto occasione ancora di parlargli.

CORBINO, *Relatore*. Comunque insisto affinché la Commissione esamini questo problema, che mi pare di una notevole complessità.

VICENTINI. Sono d'avviso che la nostra Commissione dovrebbe tener fermo l'articolo 6 come è stato proposto dall'onorevole relatore. Qui si tratta di rilevare obiettivamente una situazione di fatto con quei mezzi che sono stati elaborati e studiati da tecnici che rappresentano l'Istituto centrale di statistica.

Se noi introduciamo, per esempio, nella Commissione due datori di lavoro, due rappresentanti dei lavoratori e quattro politici, noi diamo a questa rilevazione un carattere di giudizio di merito sui risultati, e quindi andiamo quasi ad inficiare, con la presenza e con il parere di detti membri quei risultati che dovrebbero costituire la fotografia di una situazione obiettiva. Ritengo che l'organo tecnico per fare queste rilevazioni sia l'Istituto centrale di statistica. Pertanto non vedo l'opportunità, ai fini dell'obiettività che deve essere la base essenziale del censimento, dell'istituzione di detta Commissione. Quindi proporrei il mantenimento integrale dell'articolo 6, quale è stato proposto dall'onorevole relatore.

Per quanto riguarda l'articolo 3, rilevo che esso è già stato approvato.

Ho prospettato delle perplessità circa la richiesta dei dati che hanno riferimento diretto al conto profitti e perdite, cioè alla parte più gelosa dei bilanci delle società. Proporrei, se possibile, di studiare, d'accordo con i col-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

leggi del Senato, una formulazione su cui sia unanime la nostra Commissione in modo da trovare una strada per arrivare presto all'approvazione di questo disegno di legge. Perché, se vogliamo parlare di censimento per il mese di ottobre, dobbiamo considerare che vi sono ancora da fare tutte le schede, e vi è tutto un lavoro preparatorio che richiede molto tempo. Siccome gli elementi richiesti dalla lettera c) incidono proprio sulla formulazione della scheda, proporrei di mantenere l'articolo 6 e proporrei altresì di concordare l'esclusione di quegli elementi che si ritengono superflui, in modo che, ripeto, questo disegno di legge abbia una sollecita approvazione. Mi preoccupo che siano date nel minor tempo possibile le indicazioni generali per la formulazione di tutti gli stampati, dei regolamenti e di tutte le istruzioni che vengono impartite agli ufficiali di censimento, e di tutto il lavoro preparatorio, che è importantissimo, in quanto proprio dalle premesse deriva logicamente il buon risultato del censimento.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione è riunita in sede legislativa ed è stato già approvato l'articolo 3, si potrà vedere, se mai, in sede di coordinamento, di modificare, per quel che è possibile, tali norme.

TROISI. Anch'io sono d'avviso di non creare altri organi per la vigilanza. Credo che si debba lasciare esclusivamente all'Istituto di statistica la piena responsabilità della vigilanza. Abbiamo tutti una esperienza al riguardo; quindi, dobbiamo dare piena fiducia a questa istituzione statale, ammirata anche all'estero. Concordo senz'altro con la proposta dell'onorevole relatore.

PESENTI. Vorrei fare un'osservazione riguardo all'articolo 6. Si parla ivi della facoltà dell'Istituto di procedere, per il censimento industriale, anche per tramite di altri enti.

CORBINO, Relatore. Vi è una aggiunta: « statali o parastatali ».

PESENTI. Per quanto riguarda gli organi di controllo, io, effettivamente, non sono del parere dei colleghi del Senato. Però, penso che una Commissione centrale di controllo non nuocerebbe. Ma questa Commissione potrebbe essere oggetto di un altro provvedimento, da adottarsi quando si farà il censimento; in tal caso potrebbe anche essere una Commissione parlamentare. Penso che il Parlamento non dovrebbe essere escluso. Spesso si fanno degli errori, anche notevoli, nelle valutazioni, e l'Istituto centrale di statistica può avere naturalmente interesse a sorvolare pur di presentare dei dati. Quindi vi potrebbe es-

sere un tale controllo che però non dovrebbe avere uno sviluppo locale, in quanto, così facendo, si creerebbe una organizzazione mastodontica. Penso che sarebbe utile una Commissione centrale nazionale che sorvegliasse i criteri generali con cui si è proceduto nelle singole provincie. Questa Commissione non intralocerebbe il lavoro ed eserciterebbe un utile controllo; essa potrebbe essere creata anche all'ultimo momento e non è detto che debba essere creata con questo disegno di legge. Naturalmente bisognerebbe chiedere al Senato i motivi che lo hanno spinto a formulare i due articoli che riguardano queste Commissioni. Comunque, il mio parere personale è che non si creino queste Commissioni, le quali appesantirebbero il lavoro e importerebbero un notevole costo. Ripeto, vedrei volentieri l'istituzione di una Commissione centrale.

CHIOSTERGI. Io sono d'accordo con l'onorevole Pesenti circa la opportunità che una Commissione parlamentare composta di pochi e capaci membri sorvegli l'andamento delle operazioni di censimento. È vero che si tratta di elaborare dei dati tecnici, ma l'esperienza ci insegna che anche tale elaborazione può basarsi spesso su elementi opinabili.

MANNIRONI. Anch'io concordo sulla stessa opportunità e proporrei di aggiungere senz'altro a questo articolo 6 un comma in cui sia prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare.

CORBINO, Relatore. Accogliendo le proposte dei colleghi, sulle quali io pure concordo, formulerei un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Una Commissione composta di tre senatori e tre deputati eserciterà la vigilanza ed il controllo sulle operazioni di censimento per conto del Parlamento ».

Una dizione del genere mi pare che risponda ai rilievi degli onorevoli Pesenti e Chiostergi. La Commissione non sarà troppo numerosa e d'altra parte, trattandosi di un controllo per conto del Parlamento, non potrà essere ferita la suscettibilità dell'Istituto centrale di statistica nel quale confermiamo la nostra piena fiducia.

PESENTI. S'intende che tale Commissione potrà eseguire controlli anche alla periferia, qualora ne riscontrasse la necessità. È evidente infatti che le eventuali irregolarità saranno più facili in provincia che non al centro.

PRESIDENTE. È ovvio che il controllo parlamentare deve intendersi in tale senso.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

CORBINO, *Relatore*. Al testo dell'articolo 6, precedentemente letto, mi sono permesso di apportare le seguenti modifiche:

« Sostituire nel primo comma le parole: provvedimenti di sua competenza, con le parole: provvedimenti necessari; nel quarto comma, aggiungere alle parole: rilevazione diretta o per il tramite di altri enti, la specificazione: statali o parastatali ».

Quest'ultima aggiunta è stata determinata dalla considerazione che non tutti gli enti sono qualificati a fornire i dati per il censimento: per esempio non ci si dovrà rivolgere alle confederazioni industriali o commercianti, aventi scopi di categoria, per conoscere dati relativi alla situazione industriale o commerciale.

MANNIRONI. Si intende includere tra questi enti statali o parastatali anche le Camere di commercio, che non sono tali in senso stretto, ma sono soltanto enti di diritto pubblico?

CORBINO, *Relatore*. Senz'altro: del resto vi sono gli uffici centrali dell'economia.

PESENTI. Le Camere di commercio potranno essere consultate, ma non essere specificamente incaricate di qualche operazione di censimento. Evidentemente anche i dati richiesti alle Camere di commercio dovranno subire il vaglio dell'Istituto centrale di statistica che non potrà rinunciare a tale suo compito. Infatti, sarei riluttante ad accettare senza controllo i dati forniti dalle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Per togliere eventuali perplessità proporrei la formula: «enti od uffici pubblici» che mi pare più comprensiva.

CORBINO, *Relatore*. D'accordo; non ho alcuna difficoltà ad accettarla.

MANNIRONI. Vorrei chiarire all'onorevole Pesenti che le Camere di commercio sono istituti di diritto pubblico i cui atti danno piena fede. Esse, per esempio, sono incaricate delle tenute delle anagrafi delle ditte e aziende, per cui i relativi certificati che rilasciano hanno pieno valore ufficiale, come lo hanno anche i mercuriali. Aggiungerò che il Ministero dell'industria, in previsione di questo censimento, diede disposizioni alle Camere di commercio di attrezzarsi e di prepararsi, in vista degli incarichi che avrebbero avuto relativamente al censimento stesso. Dichiaro pertanto di accettare la formulazione ora proposta dall'onorevole Presidente che mi pare possa soddisfare tutte le esigenze.

PESENTI. A mia volta, debbo chiarire che le mie perplessità non riguardano soltanto le

Camere di commercio, ma anche, per esempio, gli uffici statistici comunali. Dato il loro carattere locale, sia le une che gli altri saranno naturalmente portate a favorire la provincia in cui hanno sede, per cui, se, per esempio, si oscillerà fra i 98 mila abitanti e i 102 mila, questi uffici propenderanno per la cifra maggiore, dato che lo Stato concede certi benefici alle città che superano i 100 mila abitanti. Il mio parere, quindi, è di non fidarci ciecamente e di non ritenere senz'altro ufficiali i dati forniti dalle Camere di commercio o dagli uffici statistici dei comuni. Incarichi potranno essere senz'altro dati a questi uffici, ma mi sembra che quando si incaricano le Camere di commercio della raccolta dei dati, questi vengono trasportati direttamente nel censimento. Non vorrei che ciò avvenisse, ma vorrei che ci fosse la rilevazione diretta, con il concorso eventuale di questi enti. Se i dati raccolti saranno uniformi, bene, ma se dovessero essere divergenti, bisognerà fare gli accertamenti. Solo per i Ministeri ci si può fidare in pieno della loro dichiarazione. Perciò, se diciamo « con il concorso », d'accordo, ma non che l'Istituto di statistica possa rinunciare al suo compito che è quello di fare le rilevazioni.

PRESIDENTE. In concreto, l'onorevole Pesenti proporrebbe di sostituire all'espressione: « per tramite », quella: « con il concorso ».

PESENTI. Sì, è proprio così.

VICENTINI. A me sembra che la dizione: « con il concorso » sia più pericolosa dell'altra, perché qui è una facoltà che viene concessa. Se dico: « con il concorso », do una facoltà discrezionale a questi enti.

Ho diretto, nella mia provincia, i lavori di rilevazione per il censimento industriale e commerciale del 1927, essendo stato chiamato alla costituzione di un ufficio studi. Che cosa avvenne in pratica? Avvenne che le camere di commercio furono quelle che posero a disposizione gli uffici, che provvidero al personale, il quale fu assunto al di fuori del personale delle camere di commercio, e che controllarono affinché le risposte date al questionario avessero rispondenza allo scopo del censimento. Quindi « tramite » vuol dire precisamente che il censimento dovrà esser fatto attraverso questi organi i quali, in quel momento, perdono la loro caratteristica di Camera di commercio, perdono quella che potremmo chiamare la loro sensibilità locale, per divenire strumenti intesi a realizzare gli scopi del censimento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Quindi, per mio conto, la dizione: « per il tramite » è molto più corretta e meno impegnativa della formulazione: « con il concorso ».

MANNIRONI. Sono d'accordo con l'onorevole Vicentini, ed aggiungo che l'espressione « per il tramite » diventa non solo opportuna, ma necessaria, perché l'Istituto centrale di statistica, non avendo organi periferici, dovrebbe crearseli, e quindi dovremmo essere noi ad indicare in quali settori esso li deve scegliere, perché altrimenti si arriverebbe alla necessità, per l'Istituto di statistica, di crearsi una burocrazia periferica.

TROISI. Noi dobbiamo distinguere le rilevazioni di carattere generale da quelle di carattere particolare, per settori. La facoltà dell'Istituto di statistica di servirsi di questi strumenti periferici deve applicarsi al secondo tipo di rilevazioni: è solo per queste rilevazioni specifiche che l'Istituto può avvalersi di questi strumenti periferici.

CORBINO, *Relatore*. Si potrebbe dire: « per il tramite o col concorso », così si apre la via a tutte le soluzioni.

GHISLANDI. Vorrei richiamarmi al senso giuridico dei colleghi: « per tramite » presuppone l'obbligo, il dovere, ed esclude ogni possibilità di altro concorso; « col concorso » vuol dire concedere una facoltà..

CORBINO, *Relatore*. Faccio rilevare che vi è un « o » disgiuntivo; quindi è una facoltà alternativa.

GHISLANDI. Allora la situazione è differente.

PRESIDENTE. In conclusione la formula sarebbe: « per il tramite o col concorso ». Si tratta di situazioni anche giuridicamente differenti, perché con l'espressione: « per tramite » è l'Istituto centrale di statistica che agisce per il tramite di quei dati enti; « con il concorso » è l'Istituto che interviene, ma in maniera attenuata.

Pertanto all'articolo 6 verrebbero introdotte le seguenti modificazioni proposte dal relatore: al primo comma sostituire le parole: « provvedimenti di sua competenza », con le altre: « provvedimenti necessari »; al terzo comma sostituire le parole: « o per tramite di altri enti », con le altre: « o per il tramite o col concorso di altri enti od uffici pubblici ».

Pongo in votazione l'articolo 6 con gli emendamenti dianzi letti:

« I censimenti di cui all'articolo 1 sono effettuati a cura dell'Istituto centrale di statistica, che impartisce le istruzioni necessarie

alla loro esecuzione, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento delle stesse; esso provvede inoltre allo spoglio dei dati e alla pubblicazione dei risultati.

La raccolta e la prima revisione dei dati saranno effettuate dagli uffici comunali di censimento, da istituirsi in ciascun comune.

È in facoltà dell'Istituto centrale di statistica di procedere, per il censimento industriale e commerciale, alla rilevazione diretta o per il tramite o col concorso di altri enti od uffici pubblici, di particolari settori di attività economiche.

In ciascun capoluogo di provincia sarà istituito un ufficio provinciale di censimento col compito di vigilanza e di controllo sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Le disposizioni per la costituzione degli uffici comunali e provinciali di censimento saranno date con le norme di esecuzione di cui all'articolo 17 ».

(È approvato).

CORBINO, *Relatore*. A questo punto vi è l'emendamento concernente la Commissione parlamentare di cui abbiamo parlato, che potrebbe formare oggetto di articolo a sé. Giacché è presente, in questo momento, il collega onorevole Tremelloni, gradirei conoscere la sua opinione in merito.

TREMELLONI. Tengo che il Consiglio superiore di statistica potrebbe dispiacersi, sia perché noi non possiamo definire analiticamente i compiti che spettano alla Commissione parlamentare di controllo, sia perché possiamo delimitare le facoltà di detto Consiglio come il suo intervento, e sia perché con tale Commissione si avrebbe la possibilità di mutare, eventualmente, le decisioni che il Consiglio superiore medesimo ritenesse utili e che potrebbe emettere in relazione alle norme istituzionali che regolano l'Istituto. Ho l'impressione che si verrebbe a creare un conflitto di competenza, nel quale la Commissione parlamentare finirebbe con il fare una figura non bella se dovesse abbandonare, ad un certo momento, decisioni da essa adottate, per rimettersi a quelle del Consiglio superiore di statistica; oppure se dovesse soggiacere a determinate deliberazioni del Consiglio superiore di statistica, contrarie a quelle che possono essere le sue deliberazioni.

Ripeto: in che limiti questa vigilanza si attua? Dal punto di vista politico, o dal punto di vista tecnico? Concludendo, io sono contrario, almeno in questa forma, alla nomina

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

di una Commissione parlamentare, perché ritengo che possa generare, domani, una infinità di equivoci, e possa mettere il Consiglio superiore di statistica in una situazione difficile nella esecuzione dei compiti che gli sono affidati per norme istituzionali.

MANNIRONI. Avevo già dichiarato di aderire alla proposta del relatore, e non ho motivo neppure ora di mutare opinione. Vorrei ricordare all'onorevole Tremelloni casi analoghi verificatisi nel passato. Per esempio, presso la Cassa depositi e prestiti esiste una Commissione parlamentare composta di tre membri, la quale esercita una funzione di alta vigilanza, a nome del Parlamento, nel senso che essa periodicamente viene consultata ed informata su quelle che sono le direttive generali della Cassa, e la Commissione, quando lo ritenga, esprime dei pareri, dà indirizzi, con l'obbligo, poi, di fare una relazione annuale al Parlamento. Quindi rappresenta una specie di *trait d'union* tra Parlamento e Cassa depositi e prestiti. Ha, più che altro, un carattere ed un valore simbolico.

TREMELLONI. Non si tratta, qui, di dare direttive di politica economica ad un determinato organismo che proceda in una maniera o in un'altra; di pesare quali siano le direttive da imprimere ad una determinata impresa. No, qui si tratta unicamente di attuare quello che è un compito puramente tecnico, quale è un censimento, una rilevazione, in cui non entrano assolutamente dei criteri di carattere politico o delle valutazioni di carattere opinabile o subiettivo.

MANNIRONI. Penso che anche in materia di censimento, per quanto si tratti di un'operazione strettamente tecnica, si possano dare delle direttive e si possa esercitare un'alta vigilanza; non dico controllo. Prego pertanto l'onorevole Corbino di togliere la parola: « controllo » perché quando abbiamo detto vigilanza mi pare che abbiamo detto tutto.

CORBINO, *Relatore*. D'accordo.

ARCANGELI. Dichiaro che sono in modo particolare favorevole alla Commissione di vigilanza perché non ritengo affatto che essa costituisca un intralcio all'Istituto centrale di statistica ed al Consiglio superiore di statistica. Anzi penso che gli autorevoli membri del Consiglio superiore di statistica saranno onorati di avere dei collaboratori anche nel campo tecnico.

MANNIRONI. Non la pensano così.

VICENTINI. Hanno minacciato le dimissioni.

CORBINO, *Relatore*. Lo considerano un così alto onore che si dimettono.

ARCANGELI. Hanno torto a non considerare alto onore la partecipazione di membri del Parlamento.

In secondo luogo non è vero che si tratti di materia non opinabile. Tutt'altro.

TREMELLONI. Non v'è che la materia regolamentare, che peraltro lasciamo al Consiglio superiore di statistica.

ARCANGELI. Mi permetto di insistere nella richiesta. In una materia di questa delicatezza, in cui si inviano, per tutte le contrade d'Italia, molte persone alla richiesta di dati, solo l'autorità del Parlamento, con la sua vigilanza, può garantire la giusta interpretazione da darsi al censimento. Solo in tal modo i cittadini avranno la garanzia che il censimento avrà determinati fini e non altri. L'Istituto centrale di statistica saprà comprendere e apprezzare i fini che ci muovono. Spero che non si provocheranno quegli incidenti cui è stato accennato. Che se per caso dovessero essere provocati, che se per caso questa Commissione desse ombra e se le ombre dovessero prendere corpo, penso che tale atto di sfiducia verso i parlamentari potrebbe dar luogo ad un altro atto di sfiducia che non voglio concretare in parole.

TREMELLONI. Sono in genere sempre favorevole al controllo parlamentare, però in questo caso specifico ho l'impressione che sia una impalcatura del tutto inutile, perché il parlamentare ha sempre modo di seguire il censimento e presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Parlamento ove ritenesse che le cose non andassero.

Comunque, per venire un po' incontro al desiderio espresso dalla maggioranza della Commissione, penso che si potrebbe usare una formula di questo genere: « Una Commissione parlamentare seguirà lo svolgimento delle operazioni di censimento e riferirà al Parlamento entro il.... » oppure « alla data.... » oppure ancora « ogni bimestre ».

MANNIRONI. Potremmo dire: « alla conclusione delle operazioni ».

TREMELLONI. In tal modo ombre non potrebbero sorgere.

ARCANGELI. Non dobbiamo preoccuparci delle ombre.

TREMELLONI. Le operazioni di censimento non rappresentano lo svolgimento di un'operazione economica di un ente il quale possa scegliere se oggi sia conveniente vendere oppure comprare, se fare un'operazione di carattere commerciale oppure di carattere produttivo. Il censimento è semplicemente l'esecuzione di una serie di norme tecniche che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

vengono determinate in base a linee generali inserite in questo disegno di legge.

VICENTINI. Mi ero già espresso nel senso di lasciare totalmente la responsabilità all'Istituto centrale di statistica, quale ente qualificato per le rilevazioni di censimento. Tuttavia, preoccupato di quanto ha esposto l'onorevole relatore, accedo alla proposta di nominare una Commissione parlamentare che abbia carattere di vigilanza (e non altro) sulle operazioni di censimento, in analogia a tutte le altre Commissioni. In tal modo è salva la sovranità dell'Istituto centrale di statistica da una parte, e dall'altra il Parlamento non dà dispiacere ad alcuno quando in operazioni di tale importanza vuole avere una Commissione che vigili genericamente sulle operazioni predette.

PRESIDENTE. Domando un'informazione: la Commissione di vigilanza che vogliamo introdurre, in concreto, che cosa dovrebbe fare? Riferire soltanto al Parlamento o esercitare in altro modo, anche più diretto, questa vigilanza?

CORBINO, *Relatore*. Dobbiamo ricordare la genesi della cosa. Nel testo di legge approvato dal Senato la vigilanza sulle operazioni di censimento era affidata ad una commissione mista di parlamentari e di esperti in cui si verificava questo assurdo: che i quattro parlamentari diventavano membri, mentre era scelto come presidente, per legge, il presidente dell'Istituto centrale di statistica. Questa è una cosa che deve essere eliminata. Allora, siccome tutti gli enti e le organizzazioni che nel testo del Senato avrebbero dovuto far parte di questa commissione di vigilanza sono già chiamati a far parte del Consiglio superiore di statistica, ho pensato che se noi affianchiamo il Consiglio superiore di statistica con una commissione formata da soli parlamentari, il problema — diciamo così di fiducia — non si può più presentare, perché noi non facciamo una commissione mista che sostituisca il Consiglio superiore di statistica. È invece una commissione di vigilanza composta da tre senatori e tre deputati. Noi potremmo aggiungere che questa commissione, alla chiusura delle operazioni, farà una relazione al Parlamento.

PRESIDENTE. Quindi si esclude il criterio di un intervento continuo attraverso la vigilanza.

CORBINO, *Relatore*. No.

TREMELLONI. Questa Commissione ha la facoltà di far mutare delle decisioni sulle operazioni e sul regolamento del censimento?

CORBINO, *Relatore*. Ritengo di no.

ARCANGELI. La Commissione farà presente il proprio punto di vista. I rappresentanti del popolo dovranno vedere come vengono spesi i denari dello Stato.

SAGGIN. Se facciamo una cosa di questo genere ci mettiamo a fare gli agenti della burocrazia.

PRESIDENTE. Quindi questa commissione di vigilanza eserciterebbe in modo continuo, rispetto al tempo, la sua sorveglianza facendo dei rilievi, ma non avrebbe altro potere, dal punto di vista potestativo, che presentare, alla fine del censimento, una relazione al Parlamento. In essa si faranno presenti le osservazioni avanzate durante il lavoro, specificando se siano state accolte o meno. In altri termini tale Commissione nella sua relazione finale potrà richiamare l'attenzione sull'operato e dare il suo giudizio.

CORBINO, *Relatore*. Se vogliamo togliere la parola « vigilanza » si può adottare la formula dell'onorevole Tremelloni: « seguirà le operazioni generali di censimento ed al termine di esse farà una relazione al Parlamento ».

ARCANGELI. Non sono di questo avviso perché saremmo come degli osservatori parlamentari alle grandi manovre militari. Possiamo intervenire per esprimere il nostro parere e non per decidere, perché saranno altri gli esecutori. Potremmo intervenire presso il Governo, da cui l'Istituto centrale di statistica dipende e dire: il vostro Istituto si regola in questo modo. Detta vigilanza è una garanzia in più che diamo al popolo di come il pubblico denaro venga speso. Attraverso la relazione finale la Commissione potrà far conoscere se il censimento sia stato svolto bene o male, se siano stati commessi errori tali da inficiare determinati dati, da cui domani si potrebbe trarre il mezzo, la leva per potere agire in sede di Governo. Questo potere lo abbiamo. Mi pare che certe ombre non dovrebbero esservi.

PRESIDENTE. Mi permetto di fare qualche osservazione come membro della Commissione.

Se ci riferiamo al concetto di vigilanza facciamo qualcosa che è consona all'indole di una Commissione parlamentare. Le Commissioni parlamentari esercitano la vigilanza. In tale esercizio possono essere fatti tutti i rilievi ritenuti opportuni, salvo la facoltà all'organo esecutivo di tenerne o di non tenerne conto e di rispondere allorché la Commissione di vigilanza farà la propria relazione all'organo da cui promana, cioè al Parlamento.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Sarei contrario ad introdurre il concetto di controllo, perché il controllo è qualcosa che riguarda più intrinsecamente le funzioni di una amministrazione attiva, di un corpo esecutivo. Se noi dovessimo aderire al concetto di controllo dovremmo stabilire le caratteristiche e i limiti di esso. Ma è qualcosa che va al di là della competenza delle Commissioni di vigilanza.

Per tale ragione pregherei il relatore di voler leggere il testo definitivo dell'articolo aggiuntivo al quale potremmo dare il numero 6-*bis*.

CORBINO, *Relatore*. Eccolo:

« Una Commissione composta di tre senatori e tre deputati eserciterà la vigilanza sulle operazioni generali dei censimenti e al termine di esse presenterà una relazione alle Camere ».

PRESIDENTE. Quindi è una Commissione composta di 6 membri.

CORBINO, *Relatore*. Ogni Camera li nomina come crede.

PRESIDENTE. Precisamente. L'organizzazione interna di detta Commissione sarebbe compito della Commissione stessa. Pertanto è inutile scendere nei particolari.

MANNIRONI. Sono del parere che in questo articolo aggiuntivo debba essere indicato espressamente il modo con il quale la Commissione è nominata. Cioè dobbiamo dire se sarà nominata dal presidente delle Camere, oppure se sono le Camere stesse a nominarla, come avviene per la Commissione che vigila sulla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Non credo che occorra ricorrere al voto delle Camere. Si potrebbe lasciare questo compito ai presidenti delle due Camere.

SAGGIN. Sono d'accordo su questa proposta. Domando però se, agli effetti del funzionamento di questo censimento, non sia il caso di creare una Commissione che segua praticamente lo svolgimento del censimento stesso. Non mi sembra che il Consiglio superiore di statistica possa trasformarsi in Commissione di controllo.

ARCANGELI. Siccome i deputati e i senatori sono spesso molto impegnati, riterrei che la Commissione dovrebbe essere composta di quattro deputati e quattro senatori, in modo da evitare che eventuali assenze impediscano alla Commissione di funzionare.

PRESIDENTE. Vuol presentare al riguardo un emendamento?

ARCANGELI. Non insisto. Ho fatto solo una segnalazione.

TREMELLONI. Per dichiarazione di voto. Non sono persuaso delle argomentazioni dei colleghi, quindi voterò contro. Faccio presente che la legge istitutiva dell'Istituto centrale di statistica dice che i compiti del Consiglio superiore di statistica sono i seguenti: vigilanza sui censimenti... ecc.

Noi veniamo ad introdurre un doppiante di vigilanza, e non so quanto ciò possa essere utile ai fini della più celere e ordinata esecuzione dei censimenti.

SAGGIN. Non mi sembra che si tratti di un doppiante: il Consiglio esercita una vigilanza di carattere tecnico-amministrativo, mentre la Commissione esercita una vigilanza di carattere politico-parlamentare. Si tratta di cose diverse. Mi sembra che le due attività possano sussistere contemporaneamente.

CORBINO, *Relatore*. Dopo le osservazioni dell'onorevole Tremelloni, desidero personalmente dichiarare che, nella sostanza, sono perfettamente d'accordo con lui. Ma noi ci troviamo di fronte ad un problema di convenienza politica, di fronte alla certezza che, senza una formula transattiva, il disegno di legge troverebbe forse degli ostacoli insuperabili presso l'altro ramo del Parlamento. La formula adottata potrebbe invece salvare il disegno di legge. Ecco la ragione per cui ho acceduto alla nomina di una Commissione.

VICENTINI. Voterò soltanto la prima parte, per le ragioni che ha indicato l'onorevole Corbino. Ma non voterei la seconda parte, dove è detto che la Commissione presenterà una relazione. Praticamente i censimenti vengono presentati con una relazione generale fatta dal presidente che ha organizzato tutto.

CORBINO, *Relatore*. Ma questa parte serve ad attenuare la portata tecnica.

SAGGIN. E serve a creare un'atmosfera politica anche intorno alla relazione.

VICENTINI. Dopo questi chiarimenti, non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6-*bis* al quale ho apportato, d'accordo col relatore, qualche modifica al testo prima letto:

« Una Commissione composta di tre senatori e tre deputati designati, rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, eserciterà la vigilanza sulle operazioni generali dei censimenti e, al termine di esse, presenterà una relazione al Parlamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

Passiamo all'articolo 7:

« Le spese per l'esecuzione dei censimenti sono a carico del bilancio dello Stato ».

Vorrei far presente l'opportunità di introdurre questo articolo; come semplice comma, nell'altro articolo in cui si parla della spesa.

CORBINO, *Relatore*. Concordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 8:

« In base alle risultanze del censimento generale della popolazione, i comuni dovranno procedere alla immediata revisione del registro di popolazione, utilizzando uno dei due esemplari del foglio di censimento di cui all'articolo 5 ».

CORBINO, *Relatore*. In seno al Comitato, l'onorevole Tremelloni ha prospettato un problema, che io sottopongo alla Commissione. La parola « immediata » dovrebbe essere sostituita da un termine preciso. Infatti, che cosa significa « immediata »? La mattina dopo, oppure tre mesi dopo? Bisognerebbe dire: i comuni dovranno procedere entro il 31 marzo 1952 — per esempio — alla revisione... ecc.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di mettere una data fissa, oppure di dire: entro *tot* mesi.

CORBINO, *Relatore*. Siccome i fogli del censimento saranno ritirati il 30 settembre, i comuni hanno immediatamente la possibilità di procedere alla revisione del registro di popolazione. Siamo di fronte a tutto il lavoro di anagrafe che deve essere fatto in base alle risultanze del censimento. Ora, per alcuni piccoli comuni, tre mesi potranno essere sufficienti, ma per i grandi comuni, come per esempio Milano, dove la popolazione è assai numerosa, probabilmente un termine di tre mesi sarebbe troppo breve. L'onorevole Tremelloni aveva pensato di dar tempo fino al 30 giugno 1952. Converrebbe appunto mettere una data fissa.

GHISLANDI. Occorrerebbe la stessa scadenza anche per i piccoli comuni.

CORBINO, *Relatore*. Infatti non facciamo distinzione fra comuni grandi e piccoli. Diciamo soltanto: entro il 30 giugno 1952, perché in sostanza essi si possono mettere a lavorare il giorno dopo. Siccome uno dei due fogli che si ritirano dalla rilevazione resta al

comune, questo lo può utilizzare immediatamente.

Il problema della revisione del registro della popolazione interessa tutti i cittadini. I cittadini sono alla mercé degli uffici comunali per il rilascio di certificati, che spesso hanno una grande importanza per il cittadino. Occorre dunque che i comuni mandino avanti questo servizio con la dovuta celerità.

SAGGIN. Sono d'accordo nel fissare un termine; ma credo che il 30 giugno sia troppo lontano. Penso che si potrebbe mettere il 25 marzo, in vista di un'eventuale proroga che potrebbe essere richiesta per il giugno 1952.

GHISLANDI. Vorrei che si mettesse in rilievo la personale responsabilità del sindaco e del segretario comunale.

PRESIDENTE. La responsabilità sussiste.

GHISLANDI. Non sarebbe male riaffermarla. Comunque non insisto. Per quanto riguarda il termine, esso però è indispensabile.

CIFALDI. Vorrei che si dicesse che i comuni dovranno procedere all'immediata revisione del registro di popolazione e completarla non oltre il 30 giugno.

CORBINO, *Relatore*. Sono d'accordo. Si potrebbe dire che i comuni devono cominciare subito e finire non oltre il 30 giugno 1952.

PRESIDENTE. In relazione a quanto è stato ora detto, l'articolo 8 può essere così formulato:

« In base alle risultanze del censimento generale della popolazione, i comuni dovranno procedere alla immediata revisione del registro di popolazione e completarla non oltre il 30 giugno 1952, utilizzando uno dei due esemplari del foglio di censimento di cui all'articolo 5 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione nel testo ora letto.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« I capi famiglia e i capi convivenza, i proprietari o i conduttori o i dirigenti delle aziende, ditte ed esercizi sottoposti ai censimenti ed in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscono le notizie e i dati richiesti o li forniscono incompleti o scientemente errati, sono soggetti alle pene stabilite dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) con le modifiche di cui all'articolo 7; secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

CORBINO, *Relatore*. L'articolo 9 è quasi identico al 10 del testo del Senato. Solo è ricordato che il decreto 27 maggio 1929, n. 1285, (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), è stato modificato con l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 21 ottobre 1947, n. 1250.

MANNIRONI. A questo proposito mi permetto fare un rilievo che vuole evitare un inconveniente riscontrabile purtroppo in molte leggi. Si tratta qui, onorevoli colleghi, di stabilire delle sanzioni penali per coloro che violeranno le disposizioni di questa legge; si tratta anche di far conoscere agli interessati le sanzioni stesse. Orbene, perché richiamare tutte queste leggi che nel caso specifico hanno subito anche modificazioni, anziché specificare senz'altro le misure delle sanzioni?

CORBINO, *Relatore*. Si tratta di precisare, onorevole Mannironi, che noi non introduciamo nessuna pena nuova in materia di censimento.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe ovviare all'inconveniente lamentato dall'onorevole Mannironi, senza peraltro omettere di specificare che non si tratta di sanzioni create *ex novo* per questo censimento, formulando l'articolo nel modo seguente:

« A norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) modificato con l'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, i capi famiglia ed i capi convivenza, i proprietari o i conduttori o i dirigenti delle aziende, ditte ed esercizi sottoposti ai censimenti ed in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie e i dati richiesti o li forniscano incompleti o scientemente errati sono soggetti ad una ammenda fino a lire 16.000 la quale potrà essere aumentata fino a lire 160.000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale ».

Mi pare che in questo modo siano conciliate le esigenze prospettate dall'onorevole Corbino e dall'onorevole Mannironi.

CORBINO, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare tale formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato or ora lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

« Le notizie e i dati raccolti in occasione dei censimenti e delle indagini particolari

sono vincolati al segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali o comunque locali ed alle imprese ed esercizi sottoposti a censimento, come pure la corrispondenza e gli stampati reciprocamente trasmessi tra gli uffici anzidetti o spediti all'Istituto centrale di statistica, nonché i questionari riempiti eventualmente restituiti direttamente all'Istituto centrale di statistica dalle imprese ed esercizi soggetti al censimento, avranno corso in esenzione delle tasse postali e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, compreso il trasporto per via mare, e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato ».

CORBINO, *Relatore*. Si tratta di stabilire la franchigia postale per il materiale relativo al censimento, sempre concessa in tutti i censimenti passati. Il Senato aveva dimenticato di stabilire una norma di questo genere che penso sia più che opportuna.

SAGGIN. Non occorre chiedere il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni?

PRESIDENTE. Dato che si tratta di una norma sempre esistita, non ne vedo la necessità.

Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 11 or ora letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« In deroga all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è data facoltà all'Istituto centrale di statistica di assumere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

personale diurnista per la sola durata e secondo le esigenze dei lavori inerenti alla esecuzione dei censimenti.

Analogamente, il personale che dovrà essere assunto dalle amministrazioni locali potrà rimanere in servizio soltanto per la durata delle operazioni di censimento.

I compensi da corrispondere al personale anzidetto saranno stabiliti dal Ministro del tesoro, su proposta dell'Istituto centrale di statistica ».

CORBINO, *Relatore*. Onorevole Presidente, poiché si tratta della questione della assunzione del personale e riguardando questo articolo il problema finanziario, propongo di accantonarlo, analogamente agli altri del genere.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 14:

« Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non dovranno essere disposte variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni ».

CORBINO, *Relatore*. Questo articolo dispone che durante il periodo in cui si svolgono i lavori di preparazione e di esecuzione del censimento siano sospese le variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 15, trattando dell'onere finanziario sul quale si attende ancora il parere del Ministro del tesoro, propongo di accantonarlo. Se non vi sono osservazioni così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 16:

« I prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti, ponendo a carico dei comuni stessi anche le spese inerenti ai controlli, resisi necessari, degli organi superiori di censimento ».

CORBINO, *Relatore*. Si tratta di impedire che i comuni incorrano volontariamente in irregolarità.

PRESIDENTE. La dizione: « i lavori che risultassero omessi » non mi pare molto ortodossa. Sarebbe forse più opportuno dire: « le operazioni che risultassero omesse ».

CORBINO, *Relatore*. Si tratta dei lavori di spoglio. Ad ogni modo concordo con l'onorevole Presidente per la modificazione.

CIFALDI. Io ometterei anche la parola: « controlli »: più che un controllo, è una specie di accertamento dei lavori fatti.

CORBINO, *Relatore*. Se un comune ha errato deliberatamente, occorre mandare un ispettore per accertare che cosa sia successo, e le spese di controllo andrebbero a carico del comune.

PRESIDENTE. Non si tratta dell'esercizio di quella facoltà di controllo data dalla legge comunale, ma di una sostituzione qualificata attraverso non un funzionario della prefettura, ma mediante un funzionario preposto al censimento. Quindi quella dizione ha un carattere sanzionatorio della disposizione.

SAGGIN. Si potrebbe dire che le spese inerenti alle nuove operazioni sono a carico dei comuni. Quindi proporrei di mettere: « nuove operazioni » e di sopprimere le parole: « degli organi superiori di censimento ».

PRESIDENTE. Il relatore concorda con questa espressione?

CORBINO, *Relatore*. Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel seguente testo, quale risulta con gli emendamenti proposti, accettati dal relatore:

« I prefetti faranno eseguire d'ufficio, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie ».

(È approvato).

L'onorevole Tremelloni ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 16-bis:

« L'Istituto centrale di statistica pubblicherà entro il 31 dicembre 1952 i dati riassuntivi dei censimenti di cui all'articolo 1, e della rilevazione di cui all'articolo 4 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

TREMELLONI. È stato constatato che i censimenti vengono pubblicati con grande ritardo, e servono solo per gli storici di professione. Ho quindi l'impressione che l'introdu-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

zione di una data ultimativa con questo disegno di legge, circa la pubblicazione dei dati, potrebbe essere utile e stimolare l'Istituto a procedere in modo più sollecito allo spoglio ed alla elaborazione dei dati.

ZERBI. Ritengo che la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4 non sia possibile per quella data.

CORBINO, *Relatore*. Si potrebbe stabilire che entro il 1952 dovrebbero essere pubblicati i dati relativi ai censimenti di cui all'articolo 1, ed entro il 30 giugno del 1953 la rilevazione di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Tremelloni, modificato secondo la proposta del relatore:

« L'Istituto centrale di statistica pubblicherà entro il 31 dicembre 1952 i dati riassuntivi dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge. »

Entro il 30 giugno 1953 dovrà pubblicare i dati riassuntivi della rilevazione stabilita dal precedente articolo 4 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17:

« Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto sono rimasti accantonati gli articoli 7, 13 e 15.

PESENTI. Vorrei soltanto ascoltare il parere dei colleghi circa una raccomandazione che si potrebbe fare, e che potrebbe essere implicita nell'articolo 3 già approvato, ma che potrebbe apparire non chiaramente indicata.

L'articolo 3 parla non solo di « consistenza numerica delle ditte », ma anche — direi — delle « più importanti caratteristiche strutturali delle unità di censimento » e di « principali dati di carattere economico », cioè valutazione di prezzo od altro.

Sono contrario a che vi siano questi dati, che sono sempre difficilmente oggettivi, ma siccome vi saranno delle variazioni di prezzi fra località e località, essendo la valutazione soggettiva, occorrerebbe prima di tutto che nella parte regolamentare fosse stabilito chiaramente che questi dati possono essere determinati solo dopo la valutazione materiale oggettiva.

TREMELLONI. La quantità c'è.

PESENTI. Io vorrei che fossero indicati chiaramente quantità e prezzi in modo che siano comparabili.

Come pure sarà giusto che vi siano dei dati oggettivi circa la valutazione e cioè, sia pure agli effetti del censimento, vi siano delle norme che stabiliscano criteri univoci di valutazione.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito della sua proposta, su cui si deve pronunciare la Commissione, debbo dirle che l'articolo 3 è stato già approvato ed allora, non per modificarlo, ma per introdurre qualcosa di nuovo occorrerebbe proporre un articolo aggiuntivo, il quale, solo in sede di coordinamento, potrebbe essere aggiunto all'articolo 3.

PESENTI. D'accordo. La mia è una raccomandazione circa la parte regolamentare.

PRESIDENTE. Questa sua proposta potrebbe essere tradotta in una raccomandazione affinché quando si farà il regolamento, la si possa aggiungere senza modificare la legge, perché in sede regolamentare non si può fare qualcosa che vada al di fuori della legge.

PESENTI. Non vorrei che vi fosse una diversa valutazione da località a località e da azienda ad azienda. Vorrei poi che non si mettessero i prezzi senza indicare le quantità nella stessa tabella.

DE MARTINO CARMINE. Noi abbiamo approvato l'ultimo articolo il quale potrebbe essere parte dell'articolo definitivo, cioè l'articolo 17 potrebbe continuare con le osservazioni, che tutta la Commissione trova giustissime, dell'onorevole Pesenti.

CORBINO, *Relatore*. Tali osservazioni possono formare oggetto di una raccomandazione.

DE MARTINO CARMINE. Le raccomandazioni valgono poco e lo potrei dimostrare.

CORBINO, *Relatore*. No, siamo in materia di rilevazione e quando all'Istituto di statistica si comunica tale raccomandazione, la medesima non è come quella rivolta per l'assunzione di una persona quale impiegato.

PRESIDENTE. Quello che dice l'onorevole De Martino Carmine si può fare, ma non si confà alla prassi legislativa, in quanto che potrebbe anche intaccare la delega per emanare regolamenti e raccomandazioni. È vero che certe raccomandazioni non vengono talvolta tenute in considerazione, ma qui si tratta di cosa diversa, cioè di una segnalazione che viene fatta al Governo e non può non essere tenuta presente da coloro che formuleranno il regolamento, perché si tratta di cosa logicamente intrinseca all'esercizio della facoltà re-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1951

golamentare che si connette direttamente alla norma sostanziale di cui all'articolo 3.

Ora, siccome abbiamo preso atto di questa raccomandazione, attraverso il verbale della Commissione ed il resoconto stenografico, mi pare che l'esigenza sia soddisfatta.

PRESENTI. È chiaro che questa Commissione parlamentare, se sarà varata, esaminerà anche il regolamento, darà il suo giudizio e terrà conto dei suggerimenti dati.

CORBINO, Relatore. Indubbiamente. Ma vorrei far presente al collega onorevole Presenti che il testo che abbiamo adottato con la lettera c) dell'articolo 3 è notevolmente diverso da quello adottato dal Senato e non sono in grado di garantire che all'altro ramo del Parlamento parecchie delle cose che noi abbiamo ritenuto necessario di chiedere passeranno senz'altro. Quindi, se mettesse i suoi buoni uffici per fare superare resistenze, potremmo quest'anno fare un censimento serio, altrimenti faremo un censimento che non servirà a niente.

PRESIDENTE. Questa raccomandazione sarà comunicata al Senato, perché eventualmente, se uno degli ostacoli fosse anche questa mancanza o questa incertezza su dati oggettivi, si sappia che la nostra Commissione ha considerato l'esigenza di dare un carattere oggettivo alle norme della presente legge; pertanto, se eventualmente il Senato modificasse l'articolo, non troverebbe opposizione da parte nostra.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio succes-

sivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria » (1654):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).* (1764):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Ceccherini, Chiostergi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Massola, Natali Lorenzo, Pecoraro, Presenti, Pieraccini, Ponti, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zerbi.

Sono in congedo:

Casoni, De Palma, Tosi, Walter.

La seduta termina alle 12,30.